

CIRCOLARE N. 25



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICI III, XIV

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Segretariato generale

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e del personale

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Al Consiglio di Stato

- Segretariato generale

All'Avvocatura Generale dello Stato

- Segretariato generale

Alla Corte dei Conti

- Segretariato generale

Ai Commissari del Governo presso le regioni e le  
province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici

Ai Presidenti degli Enti di ricerca

Ai Rettori delle Università e delle Istituzioni  
universitarie

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario e a  
Statuto speciale e ai Presidenti delle Province  
autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici  
dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario

Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi  
assistenziali (ex IPAB)

Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e  
beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB)

Alle Università agrarie e Associazioni agrarie  
dipendenti dagli enti locali

Ai Presidenti delle Città metropolitane

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unioni di comuni

Ai Presidenti delle Comunità montane  
Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  
Agli Istituti autonomi case popolari  
Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere  
Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale  
All'Agenzia per i servizi sanitari regionali  
Alle Agenzie regionali sanitarie  
Alle Autorità di Bacino  
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)  
- Ufficio del Personale  
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  
- Segretariato generale  
All'E.N.E.A.  
All'E.N.A.C.  
All'A.N.S.V.  
All'A.N.F.I.S.A.  
All'UNIONCAMERE  
All'A.S.I.  
All'A.G.I.D.  
Ai Direttori delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale  
Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)  
Agli Enti per l'Edilizia residenziale  
Ai Presidenti delle Autorità indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza  
Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche  
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i ministeri  
Alle Ragionerie territoriali dello Stato  
Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti  
Ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  
- Dipartimento per gli affari regionali  
Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome  
Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali  
Al Ministero dell'Interno  
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale  
Ai Prefetti dei capoluoghi regionali  
Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro  
- Presidenza

Alla Corte dei conti  
- Servizio rapporti al Parlamento  
All'P.A.Ra.N.  
- Presidenza  
ALL'ISTAT  
- Presidenza  
Agli Assessori alla sanità delle Regioni  
Alla C.R.U.I.  
All'P.A.N.C.I.  
All'P.U.P.I.  
All'P.U.N.C.E.M.  
All'UNIONCAMERE  
Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del  
Ministero dell'economia e delle finanze

## **Oggetto: Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165**

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, effettua una serie di rilevazioni riguardanti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali, reca le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2021 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
- al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al pubblico impiego, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di eseguire, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per singola istituzione e con un elevato livello di dettaglio (qualifica/posizione economica) abbracciando l'intero universo delle amministrazioni pubbliche.

Tale patrimonio conoscitivo costituisce anche il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore.

L'invio dei dati relativi all'anno 2021 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2020.

## Il piano triennale dei fabbisogni

In considerazione dell'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO) entro il 30 giugno p.v., le Amministrazioni che vi sono soggette provvedono all'invio del Piano triennale dei fabbisogni nell'ambito del PIAO. Per quelle non soggette o che non trasmettono il PIAO entro il 30 giugno p.v., resta l'obbligo di inviare il Piano triennale dei fabbisogni di personale, redatto secondo le linee di indirizzo pubblicate nella G.U. del 27 luglio 2018, attraverso le funzioni presenti nell'applicativo SICO.

## Termini e modalità di invio dei dati

I dati sono inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l'invio dell'apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.

L'emergenza pandemica ha influenzato lo sviluppo delle ultime due rilevazioni determinandone un ritardo nello svolgimento. In un'ottica di graduale superamento dell'emergenza, la rilevazione è aperta dal **10 giugno** ed il termine entro cui dovrà essere eseguito l'invio dei dati è posticipato al **20 luglio**.

L'articolo 38-septies della legge 196/2009, introdotto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 90/2016, dispone la sperimentazione di un bilancio di genere per lo Stato. Alcuni indicatori relativi alle caratteristiche del personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono desunti dal Conto annuale. Si sottolinea l'importanza di rispettare la scadenza fissata per la trasmissione dei dati per la rilevazione dell'anno 2021.

## Ordini professionali

Gli Ordini ed i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle funzioni centrali all'interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1 CCNQ del 03/08/2021) e quelle specifiche degli enti pubblici non economici.

## **Enti del Servizio Sanitario Nazionale**

I dati acquisiti sono resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute. La certificazione che SICO rilascia sul conto annuale 2021 considera anche i controlli di copertura e congruenza previsti dal sistema informativo NSIS, che verifica la qualità dei dati di specifico interesse e competenza del Ministero della Salute contenuti nelle tabelle 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1SD.

In applicazione del decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013, la rilevazione del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non accreditate è effettuata tramite SICO. In tal modo, in un unico ambiente (SICO) sono raccolte tutte le informazioni necessarie alle specifiche esigenze di monitoraggio del fattore produttivo personale da parte del Ministero della Salute, cui giornalmente sono trasmessi i dati.

## **Particolari modalità di invio dei dati**

### **Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale**

Dalla rilevazione corrente sono tenute all'invio dei dati le singole Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) appartenenti al comparto Istruzione e Ricerca, per le quali la raccolta e la trasmissione dei dati è stata effettuata, negli anni pregressi, con un unico modello aggregato dal Ministero vigilante (MUR). Tali istituzioni verranno contattate per l'assegnazione delle credenziali di accesso a SICO.

### **Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio)**

L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte Costituzionale sentenza n. 359 del 30 luglio 1993).

Le Istituzioni presenti sul territorio di competenza, indicate nel "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati", trasmettono i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni.

Con le leggi regionali n. 21 del 29.11.2019 e n. 19 del 23.10.2020, la regione Friuli Venezia Giulia ha disposto lo scioglimento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), la costituzione degli Enti di Decentramento Regionale (EDR) per lo svolgimento di parte delle funzioni trasferite alla Regione dalle ex UTI e la trasformazione/subentro di Unioni di comuni o Comunità montane alle UTI presenti sul territorio regionale. Gli EDR sono enti strumentali della Regione e, pertanto, non sono tenuti alla presentazione del Conto annuale. Il relativo personale è registrato cumulativamente dall'ente Regione Friuli Venezia Giulia. Anche per l'esercizio 2021 è disapplicata la procedura regionale accentrata per la raccolta dei dati del conto annuale e, pertanto, gli enti devono accedere direttamente a SICO per effettuare autonomamente la rilevazione. I dati comunicati dalle Istituzioni saranno successivamente inviati da SICO al sistema informativo della Regione.

## Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni Lombardia e Piemonte

Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e Piemonte inviano i dati del conto annuale ai competenti uffici regionali che provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP.

## Enti di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, Autorità Indipendenti e amministrazioni pubbliche censite nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 (lista S13)

Nella sezione delle "Istruzioni di carattere generale" è presente un "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati". Una struttura semplificata è prevista per l'invio dei dati (per categoria di personale anziché per singola qualifica) per gli enti indicati in tale quadro sinottico nella parte riferita agli enti di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e alle Autorità Indipendenti. Anche le amministrazioni pubbliche che non sono già indicate in altre sezioni del suddetto quadro (esclusi gli organi costituzionali), ma inserite nell'elenco Istat (lista S13) compilano analoghi schemi semplificati. I termini di scadenza sono quelli indicati per la generalità delle Istituzioni.

## Modulistica

I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: [www.homepagesico.mef.gov.it](http://www.homepagesico.mef.gov.it).

La rilevazione **non va inviata in forma cartacea a nessuna delle Istituzioni coinvolte** (Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri, Ragionerie territoriali dello Stato, Corte dei conti e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica, Ministero dell'Interno). Le informazioni acquisite sono rese tempestivamente disponibili attraverso l'accesso riservato a SICO.

## Sito Internet

Ulteriori informazioni o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso della rilevazione saranno rese note attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli Uffici centrali di bilancio. Nel sito internet è presente anche una sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati.

## Help Desk

Come per le scorse rilevazioni, è assicurata l'assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione attraverso un servizio di help desk. Nel capitolo "Informazioni operative" delle istruzioni allegate sono indicate le modalità esecutive cui fare riferimento.

## Responsabile del procedimento amministrativo

Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funziionario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, è ritenuto responsabile l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Nel ribadire l'importanza che il Conto annuale assume per l'attività delle amministrazioni e, più in generale, del Governo, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza.

La puntuale osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare eviterà l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, dopo la scadenza del termine indicato in precedenza.

## **Funzioni dell'organo di controllo interno**

Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato".

Al fine di ridurre l'utilizzo dei documenti in forma cartacea e rendere quindi più veloce ed ecosostenibile la gestione del documento, le firme possono essere apposte anche in forma digitale.

La verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in SICO. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell'espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, detti organi interverranno **tempestivamente** presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

Per il tramite dell'amministrazione, l'Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell'apposito spazio della sezione "Commenti organi di controllo". Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio.

Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

In applicazione dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, l'organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo, vigila sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, rubricato "Pubblicazione delle banche dati", si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del conto annuale secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, e dall'art. 17 dello stesso decreto, come modificati rispettivamente dall'art. 15, comma 1, lett. a), e dall'art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 97/2016. La mancata pubblicazione del modello, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituisce elemento di valutazione negativa dei dirigenti ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, così come previsto dagli articoli 46 e 47 di detto decreto, modificati dall'art. 1, comma 163, lett. a) e lett. b), della legge 160/2019.

## **Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato**

Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali assicurano ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, fornendo il massimo contributo per evitare inadempienze e per garantire la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvedono alla "validazione" dei dati inviati secondo specifiche modalità descritte nelle informazioni operative e secondo le indicazioni che saranno inviate con successive comunicazioni.

## Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie – Sanzioni

L'articolo 62, del d.lgs. n. 165/2001, prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo nelle funzioni di rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quello attivato attraverso il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. L'azione del Commissario del Governo nei confronti degli enti territoriali si è rivelata particolarmente preziosa nel corso delle precedenti rilevazioni. Tale funzione è svolta dal Prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato e dal Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale.

Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione del Conto annuale, le Ragionerie territoriali dello Stato inviano la comunicazione delle Istituzioni territoriali che risultano inadempienti o che abbiano inoltrato dati incompleti o errati, al Prefetto del capoluogo di Regione, il quale solleciterà le stesse a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare. La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Gli Uffici centrali di bilancio provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio e per tutte le altre amministrazioni per le quali si provvede a livello centrale.

L'inadempienza determina l'attivazione della procedura sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, come modificati dall'art. 3, comma 74, della legge 24.12.2007 n. 24. Il Prefetto del capoluogo di regione, su comunicazione degli Uffici di controllo di I livello della Ragioneria generale dello Stato (RTS e UCB), procede, in sede di prima istanza, a diffidare l'amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente all'invio dei dati entro il termine perentorio di quindici giorni.

Al perdurare dell'inottemperanza oltre il termine assegnato, il Prefetto comunica alla Ragioneria generale dello Stato – IGOP – Ufficio III l'elenco degli enti inadempienti. L'ufficio raccoglierà tutti gli elementi necessari da trasmettere all'ISTAT per l'avvio della procedura sanzionatoria, prevista dal citato articolo 11 del d.lgs. 322/1989.

Il Ragioniere Generale dello Stato